

Approfondimento Imposte

# Trust estero e beneficiari individuati, una lettura critica dell'orientamento amministrativo

di *Andrea Vasapolli*

N. 36 - 01 Ottobre 2025

Stampa

La Settimana Fiscale

Con la risposta ad interpello n. 239/2025, l'agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un trust estero giunto alla fase di liquidazione del suo patrimonio per la successiva attribuzione ai beneficiari finali. L'Agenzia giunge a valorizzare il diritto dei beneficiari all'attribuzione pro quota del patrimonio del trust in modo tale da qualificarli come "beneficiari individuati" e, conseguentemente, a qualificare il trust come soggetto fiscalmente trasparente. Le conclusioni alle quali giunge l'Amministrazione finanziaria non appaiono, tuttavia, condivisibili.

[Risposta ad interpello agenzia delle Entrate 15 settembre 2025 n. 239](#)

## Il caso oggetto della risposta ad interpello

Nella risposta ad [interpello n. 239 del 2025](#) l'agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla **qualificazione**, come trasparente o meno, di un **trust estero con beneficiari residenti in Italia**, giungendo a conclusioni che non appaiono pienamente condivisibili.

Il caso oggetto di interpello, sulla base di quanto desumibile dalla risposta pubblicata, è così sintetizzabile:

- trust istituito da un residente negli Usa, il quale oltre ad essere il disponente del trust ne era anche il trustee ed il primo beneficiario;
- finché in vita il disponente tale trust era qualificabile negli Stati Uniti d'America come grantor trust (fiscalmente trasparente), concetto assimilabile a quello di trust interposto ai fini del nostro ordinamento;
- il fondo in trust era rappresentato da diverse proprietà immobiliari negli Usa e investimenti finanziari;
- mancato il disponente sono divenuti beneficiari altri soggetti tra i quali gli istanti, residenti in Italia, ed è subentrato un nuovo trustee;
- al verificarsi dell'evento morte del disponente gli istanti sono divenuti beneficiari finali, in parti uguali tra loro, dell'84% del fondo in trust, quale risulterà in seguito alla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ad opera del nuovo trustee;
- compito del nuovo trustee è di inventariare e valutare i beni che compongono il fondo in trust e amministrarli per quanto necessario ad addivenire alla estinzione del trust con assegnazione dell'intero patrimonio ai beneficiari finali, previa copertura delle spese e delle imposte dovute;
- con la morte del disponente, negli Usa il trust è divenuto un non-grantor trust, quindi da quel momento ivi considerato fiscalmente opaco.

## L'interpretazione offerta dall'agenzia delle Entrate

Dopo aver richiamato le disposizioni di cui all'[articolo 73, comma 2, Dpr 917/1986](#) (Tuir) e precedenti di prassi, con riferimento alla qualificazione come "opaco" o "trasparente" di un trust ai fini delle imposte sui redditi, conseguente alla possibilità o meno di qualificare i beneficiari come "beneficiari individuati", l'agenzia delle Entrate ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

- "[l]articolo 7 dell'atto istitutivo individua nominativamente gli istanti tra i beneficiari del trust prevedendo che alla morte del disponente tutto il reddito ed il patrimonio residuo del trust sarà distribuito secondo

percentuali già definite (ad ognuno degli istanti  $\frac{1}{4}$  dell'84%). L'articolo 6.04 dell'atto istitutivo prevede solo un potere discrezionale del trustee di differimento della distribuzione”;

- “ai beneficiari è riconosciuto il diritto a ricevere il rendiconto dell'attività di amministrazione del trust ed eventualmente presentare una petizione al tribunale al fine di ottenere una revisione giudiziale dello stesso ai sensi dell'articolo 16061.7 del Probate code statunitense” (rectius, della California);
- “il trustee ha notificato, per accettazione, ai beneficiari il resoconto del trust per il periodo decorrente dal decesso del disponente al gg/mm/aaaa, comunicando di essere pronto a procedere ad una prima distribuzione a ciascuno dei beneficiari”.

Sulla base di tali elementi l'Agenzia ha quindi concluso che “[d]agli elementi sopra riportati non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all'an delle distribuzioni e neanche al quantum considerato che, espressamente, viene stabilito che tutto il reddito e patrimonio residuo del trust deve essere distribuito secondo percentuali predeterminate dal disponente. Gli elementi indicati rivelano, quindi, che esiste un **vero e proprio diritto dei beneficiari alle distribuzioni**. Pertanto, la scrivente ritiene che il trust sia qualificabile come «trasparente» ai sensi dell'ordinamento fiscale italiano, in quanto sussiste un diritto dei beneficiari a ricevere la distribuzione del fondo residuo in trust dopo il decesso del disponente tale da renderli titolari di «reddito individuato», ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del Tuir, vale a dire soggetti che esprimono, rispetto al reddito del Trust, una capacità contributiva attuale, secondo i chiarimenti di prassi sopra citati”.

## La distinzione tra trust opaco e trasparente e i “beneficiari individuati”

L'[articolo 73, comma 2, Tuir](#) dispone che “nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.

Vi sono quindi casi in cui il reddito complessivo netto del trust deve essere imputato per trasparenza ai beneficiari (“trust trasparenti”) “applicando le regole proprie di tassazione di tali soggetti beneficiari” ([circolare 34/E/2022, §3](#)); fuori da questi casi, l'obbligazione tributaria sul reddito maturato grava sullo stesso trust (“trust opachi”) e l'imposta è dovuta con l'aliquota stabilita dall'[articolo 77 Tuir](#), attualmente il 24%. Nel caso di trust opaco il metodo di calcolo del reddito imponibile dipende dall'applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente). Un trust può anche essere in parte “opaco” ed in parte “trasparente” (“trust misti”), così come può modificarsi nel tempo la sua condizione di opacità o trasparenza.

### Nota bene

Come previsto dalla circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, § 3 dell'agenzia delle Entrate è “possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi”. Analogamente, sempre dell'agenzia delle Entrate, si vedano le circolari 27 dicembre 2010, n. 61/E e la risoluzione 7 marzo 2008, n. 81/E.

La regola generale è quella per cui, a fronte della soggettivizzazione del trust operata dall'articolo 73 Tuir, ad esso si imputano i redditi dallo stesso prodotti.

L'**eccezione** alla regola generale è rappresentata dalla **sola determinazione del reddito imponibile in capo al trust e dall'imputazione per trasparenza** di tale reddito **ai beneficiari**, nei casi in cui i beneficiari siano “individuati”; in quest'ultimo caso il trust non è considerato come autonomo soggetto d'imposta, ma come entità trasparente.

La condizione di “beneficiari individuati” che fa scattare l'imposizione per trasparenza dei redditi del trust, a fronte dello scarno dettato normativo che non offre alcun elemento utile per determinare quando un beneficiario possa o debba essere considerato “individuato”, è stata meglio definita dall'agenzia delle Entrate

([circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, § 4](#) e successiva prassi) nel seguente modo: “Per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.

Ed inoltre ([risoluzione agenzia delle Entrate 5 novembre 2008, n. 425/E](#)) “la tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari - quale presupposto della tassazione per trasparenza - esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all’assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari”.

In tale risoluzione è anche affermato che “[a]l contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che è il presupposto dell’imputazione per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione, in capo al beneficiario. Invero, se il trustee ha il potere di decidere l’attribuzione del reddito, vuole dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente quel reddito è imputato al trust e non al beneficiario”.

Perché possa essere giustificata l’imputazione ai beneficiari del reddito maturato in capo al trust è quindi **necessario che la situazione giuridica degli stessi ne legittimi la capacità contributiva**, quale idoneo collegamento con il presupposto d’imposta.

**Non è pertanto sufficiente la loro mera “individuazione” nell’atto istitutivo del trust** o in altri documenti successivi, intesa come semplice menzione nominativa dei beneficiari o definizione di un “gruppo chiuso”; perché un beneficiario possa essere considerato “beneficiario individuato”, cioè il soggetto a cui imputare per trasparenza il reddito complessivo netto maturato in capo al trust, è necessario che tale beneficiario vanti un diritto attuale e incondizionato alla percezione del reddito nel medesimo periodo d’imposta in cui esso si forma.

Non solo, perché un beneficiario possa essere tassato per trasparenza è altresì necessario che il **diritto all’attribuzione del reddito sia esercitabile nel medesimo periodo d’imposta in cui lo stesso si forma** (in tal senso [risoluzione agenzia delle Entrate 5 novembre 2008, n. 425/E](#)).

È quindi **opaco** un trust nel quale è il trustee che ha il potere discrezionale di decidere:

- quando distribuire il reddito;
- se distribuire il reddito ovvero riportarlo a nuovo o accumularlo al capitale;
- a quali beneficiari distribuire, e in che misura, il reddito.

## Il diritto degli istanti a percepire il reddito

Nel caso oggetto di esame, con la risposta a interpello commentata si realizza con chiarezza che il diritto degli istanti, quali beneficiari finali, a ricevere una quota pro indiviso del patrimonio del trust **non rappresenta un diritto attuale e immediato di conseguire l’assegnazione di tale patrimonio** e, in particolare, del reddito che nelle more matura.

Nel documento di prassi di cui si discute è precisato, infatti, che i beneficiari hanno diritto di ricevere l’84% del patrimonio del trust ma **solo in seguito alla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare** ad opera del nuovo trustee.

È altresì chiarito che l’amministrazione del trust finalizzata alla liquidazione richiederà molti mesi, poiché il disponente possedeva diverse proprietà immobiliari e investimenti che dovranno essere raccolti e amministrati, il che richiederà tra l’altro una attività di inventario e una valutazione del patrimonio da parte del trustee, oltre alla risoluzione di questioni fiscali.

Infine spetta al **trustee il potere discrezionale di definire la tempistica** e le modalità attraverso le quali procedere alle attribuzioni nei confronti dei beneficiari.

Se è vero, quindi, che all'esito della liquidazione tutto il patrimonio del trust e il reddito nel frattempo conseguito, al netto delle spese maturate, dovrà essere distribuito ai beneficiari, è altrettanto vero che non si sa quando tale distribuzione avverrà perché è preliminarmente necessaria un'attività di liquidazione. Pur nei limiti dei poteri fiduciari che gli sono attribuiti, inoltre, il trustee ha pieno potere discrezionale su quando e come ripartire il patrimonio del trust tra i beneficiari, per cui ben potrà essere che il reddito accumulato non venga attribuito in modo proporzionale tra tutti i beneficiari, ma che ad esempio uno o più di essi vengano soddisfatti delle loro aspettative con una maggiore quota di patrimonio e minore di reddito. In altre parole, nel caso in esame **gli istanti non hanno un diritto pieno e immediato** a farsi attribuire il reddito del trust man mano che esso matura, che è il requisito essenziale perché il trust possa essere considerato fiscalmente trasparente.

Ciò, peraltro, è conforme al diritto dei trust. Nel caso in cui vi siano più beneficiari che abbiano un diritto quesito ("absolutely entitled") su una porzione indivisa del patrimonio del trust, come nel caso oggetto della risposta in esame, tali beneficiari hanno un diritto di attribuzione pieno e immediato, che possono esercitare in ogni momento, solo su quella parte del patrimonio tra di essi immediatamente divisibile (come disponibilità e attività finanziarie).

Con riferimento, invece, alle attività illiquide che compongono il patrimonio, tali beneficiari possono non essere nella condizione di richiederne l'immediata attribuzione bensì nella posizione di dover attendere che tale parte del fondo in trust venga ceduta e trasformata in attività finanziarie tra di essi divisibili.

In altre parole, il mero essere beneficiari finali ed avere un diritto quesito all'attribuzione di una quota indivisa del patrimonio di un trust, nel quale il trustee deve provvedere alla liquidazione e poi distribuzione del fondo in trust, non pone i beneficiari nella condizione di essere qualificabili come "beneficiari individuati" nel nostro ordinamento. Ciò in quanto non si realizza in capo a tali beneficiari quella situazione giuridica di dominio assoluto sul reddito e diritto di ottenerne l'attribuzione che ne legittima la capacità contributiva, che rappresenta il presupposto d'imposta.

La risposta fornita dall'agenzia delle Entrate nell'istanza qui commentata è quindi non condivisibile.

Non è soddisfatta nel caso di specie la condizione perché possa aversi imputazione per trasparenza del reddito, cioè che il reddito deve essere immediatamente, originariamente e incondizionatamente riferibile ai beneficiari, cosicché essi possano ottenerne l'immediata attribuzione man mano che matura.

È infatti sufficiente anche solo il mero potere discrezionale del trustee, come in questo caso, di differimento della distribuzione per rendere il trust fiscalmente "opaco" (in tal senso, ad esempio, [risoluzione agenzia delle Entrate 5 novembre 2008, n. 425/E](#)).

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| [Accessibilità](#) | [TDM Disclaimer](#)

ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

